

Ecco tutte le risposte per i professionisti che si accingono a implementare l'informatica

Documenti, addio ai cartacei

Conservazione sostitutiva anche per gli atti ante 2008

DI RITA SPANÒ

Quando ci si accinge ad affrontare la problematica della conservazione sostitutiva dal punto di vista «pratico/operativo» per definire i processi da applicare alla propria azienda o al proprio studio, emergono una serie di dubbi pratico-tecnici che la normativa non risolve in modo diretto. Proviamo a dare una risposta ai dubbi più ricorrenti di un professionista che intenda adottare la conservazione sostitutiva per il proprio studio professionale.

1) È possibile effettuare la conservazione sostitutiva di documenti antecedenti al 2008? Sì, è possibile completando il processo con la firma digitale e la marca temporale. Fanno eccezione solo i libri soggetti a bollo come, per esempio, il libro giornale (solo se bollato in origine).

2) La marca temporale deve essere apposta per tipologia di documento, per gruppo di documenti o per singolo contribuente? È sufficiente apporre la

marca temporale per tipologia di documento, ma è possibile (anzi assolutamente consigliabile, ancorché leggermente più oneroso) apporla in relazione ai file di ciascun singolo contribuente. In questo modo sarà possibile rendere «autonoma» la conservazione dei documenti di ciascun contribuente, evitando in caso di verifica oppure nel caso si renda necessario restituire al cliente i propri documenti, di dover consegnare l'intero archivio dello studio.

3) Come si effettua il rinnovo della marca temporale? Attualmente la scadenza della marca temporale è stabilita dall'ente certificatore: ci sono marche della durata di 3 anni, di 5 anni, ma anche di 10 anni. Dal prossimo 3 dicembre entrano in vigore nuove regole tecniche che prorogano automaticamente tutte le marche temporali fino a 20 anni.

4) Gli strumenti per la firma dei documenti sono gli stessi utilizzati per firmare i bilanci? Sì il lettore e la smart card possono essere i medesimi.

5) Se un intermediario effettua la conservazione sostitutiva

è necessario rilasciare un'attestazione al cliente dello studio? Se uno studio professionale risulta già essere depositario delle scritture contabili cartacee non deve rinnovare la comunicazione nel caso in cui intenda fare la conservazione sostitutiva della documentazione dei clienti. È tenuto esclusivamente alle comunicazioni previste per il pagamento dei bolli se porta in conservazione registri o documenti soggetti a tale imposta.

6) Nel caso i documenti siano stati conservati in forma sostitutiva e un verificatore ne chiedi visione, deve essere fornita la stampa cartacea o deve essere fornita l'immagine sostitutiva? L'amministrazione finanziaria o il giudice possono chiedere indifferentemente il supporto cartaceo o informatico.

7) Che cosa succede se il responsabile della conservazione lascia lo studio per cambio attività o per altri impedimenti? In questo caso la delega di responsabile della conservazione deve essere attribuita ad un altro soggetto per l'attività da lui effettuata e non per quella svolta

dal precedente responsabile.

8) Se il cliente abbandona lo studio, lo studio è obbligato a fornire l'archivio documentale del cliente? Il professionista, così come avviene in caso di gestione di supporti cartacei, deve fornire al cliente i documenti di sua proprietà. Essendo il documento originario in formato digitale, la documentazione deve essere fornita su supporto informatico.

9) Il formato dei documenti può essere il semplice Pdf o è necessario utilizzare il Pdf/A? La legge consente di utilizzare anche il semplice Pdf, ma è fortemente consigliabile il Pdf/A in quanto questo formato fornisce maggiori garanzie di inalterabilità del documento e la totale assenza di «macroistruzioni» al suo interno.

10) La conservazione può essere effettuata da più soggetti? Sì ogni professionista può gestire la conservazione sostitutiva dei documenti relativi agli adempimenti gestiti per conto dell'azienda. Ognuno sarà responsabile dei documenti gestiti autonomamente.

I Prodotti informatici

I software sono oramai collaudati e disponibili a costi accessibili. Sempre più intermediari si dotano di soluzioni che consentono loro di non stampare più, di archiviare legalmente la copia informatica delle dichiarazioni fiscali e di non riempire più interi faldoni di registri contabili e Iva. Le operazioni di dematerializzazione dei documenti fiscali sono diventate molto semplici per utenti e intermediari anche se la complessità della materia è tale da determinare un complesso lavoro di analisi e sviluppo del software.



LA SCHEDE

Dichiarazione dei redditi, software house in campo

I chiarimenti dell'Agenzia delle entrate per l'eliminazione della carta per i contribuenti fiscali

Prosegue, seppur in modo non del tutto coordinato e grazie ad interventi interpretativi che affrontano e risolvono in modo specifico le problematiche che via via emergono, l'attività dell'Agenzia delle entrate volta rendere possibile la dematerializzazione dal supporto cartaceo delle dichiarazioni dei redditi, rendendo davvero fruibili gli strumenti resi disponibili dalle software house per la conservazione sostitutiva. Con la risoluzione 194/E del 30/07/2009 della direzione centrale normativa e contenziosa l'Agenzia delle entrate ha finalmente confermato l'equiparabilità dei sostituti di imposta (ai sensi dell'articolo 3 del dpr 322/1998) ai Caf nei processi di conservazione sostitutiva dei modelli 730 consegnati dai propri dipendenti in assistenza diretta, fugando di fatto gli ultimi dubbi in relazione alla presenza sui modelli stessi della firma autografa del dipendente. Si apre così la possibilità per tutti i sostituti, e non solo per i Caf che avevano avuto il via libera dalla risoluzione 298/E del 18/10/2007, di procedere alla graduale eliminazione della carta. Va ricordato, peraltro, che con la risoluzione 354/E dell'08/08/2008 lo scorso anno l'Agenzia delle entrate aveva confermato l'equiparabilità dei commercialisti e di tutti gli altri intermediari ai Caf nei processi di conservazione sostitutiva, ma la problematica era stata affrontata esclusivamente in relazione all'assistenza fiscale indiretta e non all'assistenza diretta, che ne era rimasta esclusa. Di seguito sintetizziamo i vari interventi interpretativi che hanno permesso di giungere all'attuale stato dell'arte.

La prima risoluzione, la 298/E del

18/10/2007 per i 730 dei Caf

Il primo problema che l'Agenzia delle entrate aveva affrontato e risolto riguardava la necessità di apposizione della firma del contribuente sulla dichiarazione: era stato così precisato che occorre distinguere il modello «originale», sul quale deve essere apposta la firma del contribuente, dalla «copia», che deve essere conservata dall'Intermediario. La risoluzione precisava che la sottoscrizione della dichiarazione da parte del contribuente è un elemento essenziale del modello «originale» che deve essere conservato da tale soggetto, mentre analoga previsione non ricorre per il modello conservato dal soggetto incaricato della trasmissione, il quale è tenuto a conservare solo la «copia» della dichiarazione trasmessa. Dunque, la «copia» conservata su supporto informatico dal soggetto incaricato della trasmissione può anche non riprodurre la sottoscrizione del contribuente.

La seconda risoluzione, la 354/E dell'08/08/2008 per gli intermediari

L'Agenzia delle entrate, nel confermare il contenuto della risoluzione 298/E, aveva precisato che il requisito della firma autografa non è prescritto per i soggetti incaricati della trasmissione che conservano su supporto informatico le copie delle dichiarazioni trasmesse, a condizione che queste siano riproducibili su modello conforme a quello approvato. Tale previsione è estendibile anche alle copie inviate in applicazione dell'articolo 3, comma 3, del dpr 322 del 1998, secondo cui «Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel si considerano soggetti incaricati

della trasmissione delle stesse: a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali ... omissis ...; d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati ... omissis ...».

L'ultima risoluzione, la 194/E del 30/07/2009: l'interpello

Listanza, posta da un grande istituto di credito in qualità di sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale diretta ai propri dipendenti, verteva sul fatto che nell'ambito di tale attività i modelli 730 vengono elaborati e trasmessi telematicamente e ne viene conservata copia a termini di legge; quest'ultima attività, risulta onerosa a causa dei limitati spazi fisici disponibili e della contestuale necessità che la documentazione sia sempre agevolmente reperibile in caso di verifica. Dovendo adottare soluzioni alternative più funzionali alla conservazione delle copie su supporto cartaceo, l'istante chiedeva di potersi avvalere della conservazione su supporti informatici, senza però dover riprodurre la sottoscrizione dei contribuenti, necessaria, invece, sull'originale loro consegnato, analogamente a quanto già consentito per i Caf dalla risoluzione n. 298/E.

Il parere dell'Agenzia delle entrate

Interessante notare, innanzitutto, che l'Agenzia delle entrate, pur eccependo l'inammissibilità dell'interpello per un vizio di legittimazione attiva da parte dei proponenti, riconosce la questione di grande interesse generale e ritenga comunque di esaminarla; gli effetti del parere vengono dunque estesi a tutti i contribuenti. Nel ripercorrere i doveri di conservazione delle dichiarazioni trasmesse delle

quali l'amministrazione finanziaria può chiedere l'esibizione previa riproduzione su modello conforme a quello approvato, l'Agenzia ricorda che nella risoluzione 298/E era già stato chiarito che la sottoscrizione della propria dichiarazione da parte del contribuente è un elemento essenziale del modello originale che deve essere conservato da tali soggetti; analoga previsione non ricorre per il modello conservato dal soggetto incaricato della trasmissione, il quale è tenuto a conservare la «copia» della dichiarazione trasmessa, in luogo dell'«originale» sottoscritto e conservato dal contribuente o dal sostituto d'imposta. I sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale ai propri dipendenti ai sensi del c. 1, lettera d), dell'art. 17 del dm 31 maggio 1999, n. 164, devono «conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione»; tale previsione è del tutto analoga a quella recata per i Caf dall'art. 16, c. 1, lettera d), del medesimo dm n. 164 del 1999. Tale similitudine porta a ritenere che le istruzioni fornite con la risoluzione 298/E siano estendibili anche ai sostituti d'imposta, in quanto anch'essi soggetti incaricati della trasmissione nell'ambito dell'attività di assistenza fiscale prestata nei confronti dei propri dipendenti. Viene quindi condivisa la soluzione interpretativa prospettata, secondo cui la conservazione anche su supporto informatico delle copie delle dichiarazioni trasmesse dall'istante in qualità di sostituto d'imposta è correttamente effettuata senza necessità di riprodurre la sottoscrizione del contribuente.

di Fabio Giordano